



COMUNE DI OFFANENGO
Provincia di Cremona

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL MERCATO
SETTIMANALE**

Approvazione con atto CC. n. 14 del 29.06.2015

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento, viste le normative vigenti in campo nazionale e regionale, stabilisce i criteri, le modalità di svolgimento ed individua l'area adibita al mercato settimanale, determinandone le modalità di concessione ed uso.

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale, ha validità per un tempo indeterminato e potrà essere modificato e aggiornato nelle sue parti con le stesse modalità previste per la prima approvazione, ad eccezione delle modifiche ai dati numerici e toponomastici contenuti negli allegati al regolamento.

ART. 2 FONTI NORMATIVE

Il commercio su area pubblica è disciplinato dal titolo X del D.Lgs del 31.03.1998 n. 114 e dalla Legge Regione Lombardia n° 6 del 02.02.2010 e successive modificazioni ed integrazioni ed in riferimento all'intesa stato-regioni Direttiva Bolkestein ai sensi dell'art.8 delle Legge 5 giugno 2003, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche, in attuazione dell'articolo 70 c. 5, del decreto legislativo 26 Marzo 2010, n.59 di recepimento della direttiva 2006/1237ce relativi ai servizi del mercato interno.

Sono quindi fonti normative, le direttive comunitarie, le leggi dello stato, le leggi regionali, i provvedimenti e regolamenti comunali specifici in materia di commercio, di urbanistica, sanitaria, di sicurezza, dei tributi locali, di viabilità, di polizia urbana, in quanto applicabili.

ART. 3 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento s'intendono:

1. per commercio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti;
3. per fiera la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
4. per autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per mercati o fiere agli ambulanti titolari di concessione, dal Comune di residenza o quello in cui ha sede legale la società di persone per gli operatori itineranti;
5. per presenze in un mercato/fiera, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività, purché non dipenda da sua rinuncia;
6. per presenze effettive in un mercato/fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nel mercato o nella fiera;
7. per spunta: l'operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi.

ART. 4 COMMISSIONE CONSULTIVA

Avendo il Comune di Offanengo popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 L.R. n. 6 del 02.02.2010, Il Sindaco sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e degli utenti, delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato sulle questioni di cui al comma 4 dell'art. 19 L.R. n. 6 del 02.02.2010.

ART. 5 COMPITI DEGLI UFFICI COMUNALI

La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche spetta all'Amministrazione Comunale che si avvale, per le rispettive competenze, dell'Ufficio Commercio e del settore Polizia Locale.

ART. 6 INDIVIDUAZIONE DELLE AREE

Il commercio su aree pubbliche è esercitato:

- su posteggi dati in concessione per dodici anni;
- su qualsiasi area purché in forma itinerante, nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento;
- su aree date in concessione temporanea.

ART. 7 AUTORIZZAZIONI IN FORMA ITINERANTE

L'autorizzazione per il commercio in forma itinerante di cui all'art. 24 della L.R. n. 6/2010 è rilasciata dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica intende avviare l'attività.

Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010;
- c) il settore o i settori merceologici, nonché l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante;

L'ufficio si riserva la facoltà di effettuare controlli "a campione" al fine di accertare la conformità ai requisiti richiesti per legge di quanto dichiarato dall'interessato.

In caso di domanda inesatta ovvero incompleta rispetto a quanto espressamente richiesto dalla L.R.6/2010, l'ufficio sospende i termini del procedimento sino all'avvenuta acquisizione degli elementi mancanti.

La domanda di rilascio s'intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento.

Agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, sono fatti salvi i diritti acquisiti all'entrata in vigore della L.R. n.6/2010.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, non superiore ad un'ora trascorsa la quale il trasferimento ad altra sosta deve avvenire ad una distanza

superiore a m. 500 dalla precedente.

Durante lo svolgimento del mercato e delle fiere è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese in un raggio di mt. 500 dal centro del mercato o fiera.

ART. 8 AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE

I posteggi verranno concessi in riferimento alla direttiva europea ed alla conferenza stato regioni contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione su posteggi, il Comune provvede alla pubblicazione del bando all'Albo Pretorio e su strumenti informatici consultabili dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione.

Entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, gli interessati presentano al Comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale, con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione.

Nella domanda, l'interessato dichiara e indica:

- a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
- b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 20 della L.R. n. 6/2010;
- c) di non possedere più di due autorizzazioni e relative concessioni nello stesso mercato;
- d) il settore o i settori merceologici di vendita e l'eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Nella formulazione della graduatoria, il Comune si attiene, nell'ordine, alle seguenti priorità:

- a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato locale e regolare pagamento tasse comunali;
- b) anzianità di registro delle imprese;
- c) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna.

Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il Comune pubblica la graduatoria. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione. Entro i successivi quindici giorni il Comune si pronuncia e l'esito è pubblicato nel medesimo giorno.

L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

ART. 9 MIGLIORIE

Preliminarmente all'avvio della procedura di cui all'art. 23 della L.R. n. 6/2010, i soggetti già concessionari, possono chiedere al Comune di cambiare il proprio posteggio con uno dei posteggi liberi da assegnare.

Tale modificazione comporta la correlativa rinuncia alla concessione del posteggio di cui il soggetto è già titolare.

La procedura sarà avviata mediante avviso pubblico.

L'assegnazione verrà effettuata in base a graduatoria formulata secondo i seguenti criteri:

- a) anzianità della concessione relativa al mercato per cui si chiede la miglioria provata dal richiedente;
- b) a parità di punteggio di cui al punto precedente si valuterà l'anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- c) a parità di punteggi di cui ai punti precedenti si valuterà l'anzianità dell'attività di commercio su

aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese: data di inizio attività.

d) in caso di parità su tutti e tre i punti si prosegue con sorteggio.

La procedura per l'assegnazione dei posteggi avverrà nel seguente modo:

il soggetto primo in graduatoria sceglie il posteggio tra quelli liberi, rinunciando con atto scritto a quello già posseduto. Il posteggio rinunciato viene a sua volta inserito nei posteggi da assegnare.

Il secondo in graduatoria procede poi alla scelta, rinuncia a quello già posseduto e così via fino all'esaurimento della graduatoria stessa.

Nell'ambito di tale procedura è ammesso, con il consenso espresso del comune, lo scambio del posteggio tra operatori già concessionari.

La medesima procedura può essere attivata in qualsiasi momento se ne ravvisi l'esigenza da parte degli operatori.

ART. 10 USO DEL POSTEGGIO IN OCCASIONE DI MERCATI E FIERE

L' utilizzo dei posteggi viene così disciplinato:

- il titolare già concessionario non può scambiare il posteggio assegnatogli con altro operatore senza avere ottenuto la relativa autorizzazione;
- i banchi di vendita devono essere posti non oltre il limite degli spazi assegnati, come da planimetria;
- l'esposizione della merce, non può superare lo spazio indicato in concessione;
- le strutture non direttamente collegate alla vendita, quali: bancali, casse, cassette, involucri di ogni genere e carrelli "porta merce" che per motivi di spazio non possono essere collocati nel posteggio e non potranno insistere nell'area mercatale;
- al fine di evitare pericoli all'utenza, le aste di appoggio degli ombrelloni posti a copertura dei banchi non possono essere posizionate nei corridoi di passaggio riservati ai consumatori;
- è vietato danneggiare il suolo o imbrattarlo in qualsiasi modo;
- nei mercati è vietato l'utilizzo di dispositivi a fiamma, sia per riscaldamento sia per cucina, salva la presentazione agli organi di vigilanza dell'autorizzazione rilasciata dagli enti competenti unitamente alla presentazione della perizia asseverata da tecnico abilitato attestante la conformità dell'apparecchiatura alle norme vigenti in materia o presentazione di copia del certificato di omologazione dell'apparecchio;
- è vietato danneggiare la sede stradale o gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- i rifiuti devono essere differenziati prima dello sgombero dell'area e ubicati vicino al posteggio, come da specifiche disposizioni o accordi con l'Ufficio Tecnico Comunale;
- è vietato usare strumenti di misura non adeguati in relazione alla merce posta in vendita;
- l'operatore dovrà sempre collocare il mezzo di trasporto della merce all'interno dello stallo o fuori dall'area del mercato, qualora il veicolo superasse le dimensioni dello stallo.

ART. 11 SOSPENSIONE E REVOCA

I casi di sospensione dell'attività e revoca delle autorizzazioni sono disciplinati dall'art. 27 della Legge Regionale n. 6/2010.

ART. 12 REVOCA E DECADENZA DEL POSTEGGIO

Fermo restando l'applicazione degli obblighi derivanti dalla legge, il Sindaco può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse.

L'operatore decade dalla concessione del posteggio nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività;
- b) mancato utilizzo del posteggio;
- c) mancato pagamento della tassa occupazione di spazi e aree pubbliche (T.O.S.A.P.) dovuta nei

modi e nei tempi indicati nei singoli avvisi di pagamento emessi dal Funzionario Responsabile dell'ufficio tributi, nel rispetto di quanto stabilito dal vigente Regolamento Comunale.

ART. 13 CIRCOLAZIONE NELLE AREE MERCATALI E FIERISTICHE

Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o di altra manifestazione commerciale, nei corridoi e nei viali interni, è vietata la circolazione di veicoli di qualsiasi genere, fatta eccezione per carrozzine degli invalidi e dei bambini.

E' vietato recare pericolo o intralcio alla libera circolazione dei consumatori.

Previa comunicazione agli uffici competenti ed ottenuto, se necessario, il parere viabilistico favorevole, la propaganda religiosa, politica, sindacale, è ammessa nelle aree che saranno individuate dal personale comunale in servizio. E' in ogni caso vietato occupare le aree di accesso principali con qualunque tipo di struttura.

ART. 14 TASSA PER LE OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

La tassa per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche deve essere corrisposta con le modalità previste dal D.Lgs. 507 del 15/11/1993 e s.m.i. e dal regolamento comunale vigente.

ART. 15 MANIFESTAZIONI TEMPORANEE O OCCASIONALI

Per manifestazioni temporanee s'intendono quelle organizzate dall'Amministrazione, da comitati o altri soggetti privati avente finalità di carattere culturale, artistico, promozionale, sportivo e di tempo libero.

Su specifica richiesta di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione, previa presentazione di SCIA, nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o dolci, di giocattoli, di bigiotteria ed oggettistica varia. Il numero dei posteggi può variare a seconda dell'organizzazione della manifestazione.

ART. 16 CONCESSIONI TEMPORANEE

Il Sindaco può concedere temporaneamente aree pubbliche esclusivamente:

a) nell'ambito di manifestazioni di varia natura, organizzate dalla stessa Amministrazione Comunale o da soggetti terzi previa approvazione da parte dell'Amministrazione stessa;

b) nell'ambito di iniziative culturali, sportive e di altra natura che si configurano come riunione straordinarie di persone;

c) le concessioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere rilasciate esclusivamente ad operatori in possesso dell'autorizzazione di cui all'art.21 della L.R. n. 6/2010 ed ai produttori agricoli. E' possibile la concessione temporanea per l'esercizio del commercio su aree pubbliche ai soggetti iscritti nel Registro delle Imprese;

d) il rilascio delle concessioni temporanee può avvenire in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'attività di vendita risulti compatibile con le finalità delle iniziative nell'ambito delle quali si colloca;

e) le concessioni temporanee vengono rilasciate per i periodi interessati dalle manifestazioni cui

afferiscono.

ART. 17 PUBBLICITA' DEI PREZZI

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998.

ART. 18 TIPOLOGIE DEI MERCATI E DELLE FIERE

In attuazione degli indirizzi previsti dal presente regolamento l'attività mercatale e fieristica su area pubblica viene esercitata nel rispetto delle tipologie indicati nell'allegato "A".

ART. 19 SPOSTAMENTO, SOPPRESSIONE, TRASFERIMENTO DEL MERCATO E DELLE FIERE

La soppressione del mercato o delle fiere, la modifica della dislocazione dei posteggi, la diminuzione e/o l'aumento del numero dei posteggi e lo spostamento della data di svolgimento sono decisi dal Sindaco, sentite le categorie di cui all'art. 4 del presente regolamento e nel rispetto delle disposizioni vigenti.

ART. 20 NORMATIVA IGIENICO SANITARIA PER IL COMMERCIO E LA SOMMINISTRAZIONE DI PRODOTTI APPARTENENTI AL SETTORE ALIMENTARE

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitarie stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dalle Ordinanze del Ministero della Salute vigenti.

ART. 21 SANZIONI

Per le violazioni relative all'attività di commercio su aree pubbliche si applicano:

- l'art. 27 della Legge Regionale 6/2010;
- il D.L.vo 114/1998;
- la normativa vigente in materia.

Chiunque viola tutte le altre disposizioni del presente regolamento e relativi allegati, non ricomprese nel comma precedente o le ordinanze eventualmente adottate in esecuzione del presente regolamento è punito con la sanzione pari ad €. 100,00 così come previsto dall'art. 7 bis del D.L.vo 267/2000, in osservanza dell'art. 6 bis del D.L. 125 del 24 luglio 2008, convertito in legge n. 133/08.

Nei casi di violazioni di particolare gravità previsti dall'art. 27, comma 2, lettere a), b), c) della L.R. n. 6/2010 si applica la sanzione accessoria della sospensione per giorni 7.

In caso di recidiva si applicano le sanzioni accessorie come di seguito indicate:

- 10 giorni di calendario di sospensione alla seconda violazione della medesima disposizione;
- 14 giorni di calendario di sospensione alla terza violazione della medesima disposizione;
- 20 giorni di calendario di sospensione alla quarta violazione della medesima disposizione.

Qualora venga commessa un'ulteriore violazione nell'arco di un anno successivo alla sospensione

della concessione, per reiterazione specifica, di 20 giorni, verrà dichiarata la decadenza della concessione.

La medesima sanzione di cui al comma precedente si applica nel caso in cui l'operatore violi il provvedimento di sospensione della concessione.

Qualora un operatore iscritto alle liste di spunta commetta violazioni di particolare gravità previste nell'art. 27, comma 2, lettere a), b), c) della L.R. n. 6/2010, non verrà ammesso alle operazioni di spunta per i successivi 5 mercati.

In caso di recidiva non verrà ammesso per ulteriori 5 mercati.

Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 689/1981.

ART. 22 ABROGAZIONI

Con l'entrata in vigore delle presenti norme sono abrogati il previgente regolamento sul commercio ambulante ed ogni disposizione regolamentare o ordinatoria che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

ART. 23 NORME DI RINVIO

Gli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo ed hanno validità normativa di rinvio. La loro inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.

ALLEGATO A REGOLAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

GIORNO DI SVOLGIMENTO E ORARI DEL MERCATO

Il mercato settimanale si svolge di norma tutti i giovedì in Via Leopardi e in Via Benvenuti come da planimetria allegata e parte integrante del regolamento.

I posteggi dati in concessione devono essere occupati dagli operatori titolari entro le ore 7.00

Le operazioni di spunta avranno inizio alle ore 7.15 e lo spazio assegnato dovrà essere lasciato libero dall'operatore commerciale entro le 13.30.

In occasione di particolari ed eccezionali circostanze, sempre con apposita ordinanza, il Sindaco può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del mercato.

ORARIO DI ACCESSO E SGOMBERO

I titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area di mercato a partire dalle ore 6.00 e devono occupare il proprio posteggio all'inizio dell'orario di vendita con l'obbligo di consentire il passaggio anche degli operatori partecipanti alla spunta; a tal fine gli operatori che hanno posteggio in Via Benvenuti devono occupare il posto assegnato entro le ore 6.45 (eccetto l'operatore di testa), mentre gli operatori con posteggio in Via Leopardi devono occupare il posto assegnato entro le ore 7.00 (eccetto per gli operatori di testa). Gli operatori di testa di Via Benvenuti e Via Leopardi dovranno comunque essere presenti entro le operazioni di spunta previste per le ore 7.15

Entro l'orario di apertura del mercato al pubblico, l'operatore deve aver provveduto a installare il banco e la tenda, esposto la merce e sistemato il veicolo.

L'area adibita a mercato deve essere completamente liberata entro le 13.30, con accatastamento vicino al proprio posteggio dei rifiuti differenziati.

E' fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare il posteggio prima delle ore 12,00, salvo il caso di gravi intemperie che provochino l'assenza o la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato e salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare.

L'abbandono del mercato prima dell'orario stabilito, ad eccezione dei casi di cui sopra, comporta il rilievo di assenza ingiustificata a carico del commerciante.

Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito, se possibile, gli esercenti sono tenuti ad agevolarne il transito.

MERCATO STRAORDINARIO

Se il giorno del mercato ricade nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua o Ferragosto esso sarà soppresso.

Su proposta degli operatori è facoltà del Sindaco decretare lo spostamento del mercato in altro giorno della settimana, tendenzialmente il giorno precedente alla festività.

Al fine di dare una corretta e puntuale informazione alla cittadinanza ed agli operatori commerciali, il

Sindaco provvederà a rendere noto, con congruo anticipo, i giorni in cui si svolgeranno i mercati di recupero per festività riconosciute agli effetti di legge ed eventuali mercati straordinari.

OBBLIGO DI PRESENZA AL MERCATO

La concessione di occupazione del suolo pubblico comporta l'obbligo per il concessionario di essere presente nel giorno di svolgimento del mercato.

Qualora un operatore rimanga assente dal mercato per un periodo di tempo, anche non continuativo, che superi un totale di diciassette assenze in ciascun anno solare, la concessione e la relativa autorizzazione sono revocate.

Sono escluse dal computo dei periodi di mancato utilizzo del posteggio le assenze dovute a malattia, gravidanza o infortunio, purché la documentazione pervenga al Comune non oltre il quindicesimo giorno dall'assenza stessa.

La decadenza è automatica ed è immediatamente comunicata all'interessato.

Alla decadenza farà seguito la revoca dell'autorizzazione.

DIMENSIONI E SETTORE MERCEOLOGICO DEI POSTEGGI

Nel rispetto da quanto previsto dall'art.1 del Regolamento le dimensioni dei posteggi sono quelle indicate nel presente allegato A.

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DEI POSTEGGI NON OCCUPATI (SPUNTA)

I posti degli operatori concessionari rimasti liberi e quelli non assegnati in concessione vengono assegnati agli operatori presenti di spunta che sono titolari di autorizzazione ex art.28 lett. b) D.Lvo. 114/ 1998, secondo la graduatoria formata in base al numero delle presenze maturate nella partecipazione al medesimo mercato.

Tale graduatoria è aggiornata ad ogni mercato.

Sono considerate presenze dell'operatore spuntista le date in cui lo stesso si è presentato al mercato, indipendentemente dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività. Nel caso in cui l'operatore presente, pur avendo disponibilità di un idoneo posteggio, non svolga la propria attività, non gli sarà conteggiata la presenza.

In caso di parità di presenze, nella lista di spunta, prevarranno nell'ordine i seguenti criteri:

- a) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestato dal registro delle imprese;
- b) anzianità anagrafica dell'operatore (più anziano d'età).

Qualora l'operatore iscritto nella lista di spunta, partecipi al mercato per meno di 7 volte nell'anno solare decadrà dalla graduatoria e verrà azzerato il calcolo delle presenze relative allo specifico mercato.

Le operazioni di spunta saranno effettuate alle ore 7,15.

In caso di posteggi destinati alla vendita di prodotti ricompresi nel settore merceologico alimentare, in assenza di operatori iscritti in spunta per il medesimo settore, il posteggio non potrà essere assegnato ad operatori in possesso di autorizzazione per il settore non alimentare; analogamente al fine di assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, non potrà essere

assegnato ad operatore autorizzato per il settore alimentare un posteggio ricompreso nel settore non alimentare.

L'operatore spuntista dovrà raggiungere il posteggio vacante senza interrompere le operazioni di vendita degli altri ambulanti. In caso di difficoltà o impedimenti ad occupare il posteggio vacante, non è ammessa la creazione di nuovi posteggi rispetto a quelli assegnati.

OBBLIGHI AMMINISTRATIVI DEGLI OPERATORI

E' fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione amministrativa, la concessione in originale e tutti i documenti previsti dalla legge (carta d'esercizio e attestazione annuale).

CONDOTTA DEI VENDITORI

Gli operatori del mercato non devono fare uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori, qualora eccedano i limiti in materia di acustica stabiliti dalla normativa vigente.

Sono inoltre vietate grida e schiamazzi.

E' vietato qualunque comportamento scorretto nei confronti di altri operatori o utenti.

DIMENSIONI POSTEGGI, MERCATO DEL GIOVEDI'
TOT. POSTEGGI 32

NUMERO	MISURE	NOMINATIVO	MERCEOLOGIA	UBICAZIONE
1			ABBIGLIAMENTO	VIA LEOPARDI
2			ABBIGLIAMENTO	VIA LEOPARDI
3			ALIMENTARI	VIA LEOPARDI
4			NON ALIMENTARI	VIA LEOPARDI
5			ALIMENTARI	VIA LEOPARDI
6			ABBIGLIAMENTO	VIA LEOPARDI
7			ALIMENTARI	VIA LEOPARDI
8			ALIMENTARI	VIA LEOPARDI
9			FIORI	VIA LEOPARDI
10			ABBIGLIAMENTO	VIA LEOPARDI
11			ABBIGLIAMENTO	VIA LEOPARDI
12			ALIMENTARI	VIA LEOPARDI
13			ALIMENTARI	VIA BENVENUTI
14			ALIMENTARI	VIA BENVENUTI
15			ALIMENTARI	VIA BENVENUTI
16			ALIMENTARI	VIA BENVENUTI
17			ABBIGLIAMENTO	VIA BENVENUTI
18			ALIMENTARI	VIA BENVENUTI
19			NON ALIMENTARI	VIA BENVENUTI
20			ALIMENTARI	VIA BENVENUTI
21			NON ALIMENTARI	VIA BENVENUTI
22			ABBIGLIAMENTO	VIA LEOPARDI
23			ALIMENTARI	VIA LEOPARDI
24			ABBIGLIAMENTO	VIA LEOPARDI
25			ALIMENTARI	VIA LEOPARDI
26			NON ALIMENTARI	VIA LEOPARDI
27			NON ALIMENTARI	VIA LEOPARDI
28			ABBIGLIAMENTO	VIA LEOPARDI
29			ABBIGLIAMENTO	VIA LEOPARDI
30			ABBIGLIAMENTO	VIA LEOPARDI
31			ABBIGLIAMENTO	VIA LEOPARDI
32			ABBIGLIAMENTO	VIA LEOPARDI